

Atto non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 10, punto 14, D.P.R. n. 633/1972

Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Allegato B), D.P.R. n. 642/1972

CONVENZIONE

tra il Comune di Cremona e l'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino per il corretto svolgimento del servizio di trasporto scolastico (scuolabus) per gli alunni e i bambini delle scuole infanzia e primarie

In esecuzione delle seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. ____/2024 del Comune di Cremona
 - n. ____/2024 dell'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino
- che si intendono qui interamente richiamate.

Scrittura privata

tra le Parti

il COMUNE DI CREMONA, con sede in Cremona, Piazza del Comune n. 8 (C.F./P.IVA 00297960197), di seguito indicato come "Comune", nella persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore _____ (C.F. _____), ivi domiciliato e autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione che rappresenta e

l'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTURIATI DI BONEMERSE E MALAGNINO, con sede in Malagnino (CR), Via S. Ambrogio n. 24 (C.F./P.IVA 01637180199) di seguito indicata come "Unione", nella persona del legale rappresentante Presidente _____ (C.F. _____), ivi domiciliato e autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione che rappresenta

Premesso che:

- alcune famiglie residenti nel Comune di Cremona hanno liberamente iscritto i propri figli alle scuole infanzia e primarie dei Comuni di Bonemerse e di Malagnino;
- tali famiglie hanno altresì chiesto di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico (scuolabus) erogato dall'Unione dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino;
- il Comune di Cremona e l'Unione intendono svolgere in forma congiunta il servizio di trasporto scolastico presso le scuole infanzia e le scuole primarie di Bonemerse e Malagnino mediante stipula di apposita convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. La presente convenzione, nel rispetto della vigente normativa, disciplina lo svolgimento del servizio di “scuolabus” intercomunale tra il Comune di Cremona e l’Unione dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino.
2. Lo scopo della presente convenzione è garantire il servizio di scuolabus alle famiglie residenti in Cremona che liberamente, per necessità o vicinanza, hanno scelto di iscrivere i propri figli alle scuole infanzia e primaria di Bonemerse e/o alle scuole infanzia e primaria di Malagnino e che quindi hanno presentato richiesta di poter usufruire del relativo servizio di trasporto scolastico.

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L’Unione, all’inizio di ciascun anno scolastico, comunicherà al Comune di Cremona (Settore Politiche Educative Istruzione) il dettaglio degli alunni residenti in Cremona per i quali le rispettive famiglie hanno richiesto il servizio scuolabus, affinché si possa procedere alle dovute verifiche.
2. Gli studenti residenti in Cremona e frequentanti le scuole infanzia e primarie di Bonemerse e le scuole infanzia e primarie di Malagnino, verranno trasportati dall’Unione presso le rispettive scuole, nel viaggio di andata, e verso le fermate individuate e concordate, nel viaggio di ritorno.
3. I luoghi di partenza e di arrivo, le soste durante il trasporto, gli orari delle corse, verranno comunicati alle famiglie degli utenti e concordati con i gestori del servizio di trasporto scolastico.
4. Il trasporto degli studenti dovrà prevedere un numero di corse necessario per garantire l’osservanza degli orari di apertura e chiusura delle scuole e anche eventuali orari differenziati eventualmente previsti per il rispetto di protocolli sanitari.
5. L’Unione si assumerà la totale responsabilità circa l’organizzazione e la gestione del servizio di trasporto erogato agli utenti residenti nel Comune di Cremona, nonché

l'impegno a svolgere il servizio nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di trasporto scolastico.

6. Durante lo svolgimento dell'attività dovranno essere applicate tutte le misure previste dalla vigente normativa, ordinanze, circolari, a livello nazionale/regionale/locale in merito alla prevenzione da rischio di contagio (es: Covid-19).

ART. 3 – PERSONALE E MEZZI/VEICOLI

1. I mezzi/veicoli che l'Unione metterà a disposizione per il servizio di scuolabus saranno opportunamente immatricolati ed omologati per l'uso proprio del servizio, con particolare riferimento all'utilizzo di dispositivi e cinture di sicurezza, nel rispetto della vigente normativa.
2. Il Personale adibito al servizio avrà appropriata qualifica, sarà in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e dovrà tenere un comportamento adeguato all'utenza.
3. Per il trasporto di bambini frequentanti la scuola infanzia, dovrà essere prevista la presenza "a bordo" dei mezzi/veicoli di personale "accompagnatore" di ausilio, supporto e controllo. Tale servizio di accompagnamento potrà essere gestito anche tramite adeguato personale volontario.
4. L'Unione dovrà garantire le coperture previdenziali ed assicurative di legge previste per il servizio di trasporto scolastico.

ART. 4 – DURATA

1. La presente convenzione ha durata per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. I termini puntuali di inizio e fine seguiranno comunque il calendario scolastico, una volta definito.

ART. 5 – REVOCA, RECESSO E RISOLUZIONE

1. La convenzione potrà essere revocata in qualsiasi momento per mutuo consenso delle Parti.
2. Il diritto di recesso potrà essere esercitato da entrambe le parti, con un preavviso pari a 90 (novanta) giorni, previa comunicazione scritta e motivata da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata.

3. La convenzione si intenderà risolta di diritto nell'ipotesi in cui il servizio non dovesse risultare più necessario perché non richiesto dalle famiglie.

ART. 6 – SPESE E TARIFFE

1. Per l'attuazione della presente convenzione non sono previsti oneri o spese a carico delle Parti.
2. Eventuali tariffe poste dai Comuni a carico dell'utenza per la copertura dei costi comunali per l'erogazione del servizio scuolabus devono intendersi non regolate dal presente accordo.

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ciascuna delle Parti è tenuta a garantire – in particolar modo nei confronti degli utenti e delle rispettive famiglie – il rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679 “GDPR” e D.Lgs. n. 196/2003 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018).
2. I dati personali, trasmessi dall'Unione a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.), saranno utilizzati dal Comune, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di perseguire le finalità del presente atto (attività di consultazione, comunicazione, conservazione), nel rispetto della vigente normativa sopra richiamata, nonché di quanto previsto dai propri regolamenti interni. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi espressamente previsti dal diritto nazionale o eurounitario.
3. Il Comune e l'Unione, autonomi titolari del trattamento e quindi obbligati alla tenuta di un registro dei trattamenti, si impegnano a tenerlo aggiornato con l'indicazione dell'attività oggetto delle presente convenzione, precisando ogni aspetto previsto dall'art. 30 del GDPR, come l'individuazione dei dati trattati, dei soggetti coinvolti nel trattamento con relative nomine, adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative, corretta conservazione dei dati.
4. L'Unione si impegna ad applicare la normativa in materia di protezione dei dati personali, per quanto di propria competenza; a tal fine, in quanto soggetto che provvede alla raccolta dei dati personali, sarà tenuto ad integrare in maniera adeguata l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR fornita agli interessati, informando gli stessi

che i dati raccolti verranno comunicati/trasmessi al Comune e trattati ai soli fini dell'attuazione della presente Convenzione.

5. Le Parti, infine, si impegnano a dare reciproca e tempestiva comunicazione di eventuali *data breach*, collaborando ove necessario per la gestione dell'incidente di sicurezza.

ART. 8 – RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si osservano le vigenti normative in materia.

Cremona-Malagnino, data delle rispettive firme digitali

Per il Comune di Cremona, il SINDACO _____

Per l'Unione dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino, il PRESIDENTE _____